

Legge regionale 30 gennaio 1988 , n. 3 - TESTO VIGENTE dal 24/05/2012

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1988).

Art. 29

Istituzioni scientifiche(programmi 2.3.3. e 2.3.5.)

1. Per le finalità previste dall' articolo 49, comma 1, della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989.

2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 5867 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.

3. Per le finalità previste dall' articolo 46 del DPR 6 marzo 1978, n. 102, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1989.

4. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 5980 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990.

5.

(ABROGATO)

(1)

6.

(ABROGATO)

(2)

7. La spesa derivante dall' applicazione del comma 5 fa carico per complessive lire 300 milioni al capitolo 5838 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.

8. Ai sensi dell' articolo 2, comma 1, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 5838 viene riportato nell' elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.

Note:

1 Comma 5 abrogato da art. 5, comma 12, L. R. 2/2000

2 Comma 6 abrogato da art. 5, comma 12, L. R. 2/2000